

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2019, n. 360

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Recepimento dell’Accordo per “Responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista” e disposizioni regionali per l’attuazione dei percorsi formativi.

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano LEO, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale e dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”

VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto; “POR PUGLIA 2014 2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. - Istituzione capitoli di spesa;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento degli organismi formativi”.

VISTA la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTA la DGR 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 - APPROVAZIONE MODIFICHE.”

VISTO l’Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. N. 686 del 9 agosto 2016 “Approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN)”.

PREMESSO CHE:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale

e disciplina dell'attività di autoriparazione" ha distinto le attività di "autoriparazione" in diverse attività: a) meccanica e motoristica, b) carrozzeria, c) elettrauto, d) gommista, definendo altresì, all'articolo 7, comma 2, lett. b), i requisiti del responsabile tecnico, tra i quali l'obbligo formativo;

- la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", all'articolo 1 ha individuato le attività di "Meccatronica", "Carrozzeria" e "Gommista" e all'articolo 2, ha rinviato ad accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei programmi e modalità comuni per lo svolgimento dei corsi di formazione suddetti;

- con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta del 12 giugno 2014, è stato adottato lo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", art. 1, comma 1132, punto d), ha apportato modifiche normative in materia di attività di autoriparazione, stabilendo la data del 1 luglio 2018 per lo svolgimento dei corsi di formazione da parte delle Regioni, previo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

- in data 12 luglio 2018, quindi, è stato sancito **l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista**;

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R. del 6 ottobre 2014, n. 1938, pubblicata nel BURP n. 146 del 21/10/2014, è stato recepito l'Accordo sopra citato relativo alla formazione del "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni";
- a seguito dell'adozione dell'Accordo del 12 luglio 2018, le regioni hanno avviato un ulteriore confronto con nota il Ministero dello Sviluppo economico sui temi di carattere generale di applicazione della normativa, anche richiesti dalle Associazioni di categoria e rimasti in sospeso;
- in data 19/12/2018 presso la Sezione Formazione Professionale si è svolto un incontro tecnico finalizzato ad approfondire la tematica della formazione in materia di autoriparazione, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle C.C.I.A.A. di Puglia, delle associazioni degli artigiani (Confartigianato, C.L.A.A.I., CNA, Casartigiani) e i referenti della Sezione regionale competente per le attività economiche, artigianali e commerciali;
- nel corso di tale incontro è stata condivisa la proposta di Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento dell'Accordo sulla formazione per carrozzieri e gommisti, in relazione alla quale sono state recepite le proposte delle organizzazioni intervenute;
- i percorsi oggetto del presente deliberato sono attuabili nella modalità di interventi formativi autonomamente finanziati la cui autorizzazione e gestione compete alla Sezione Formazione Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con D.G.R. 29 maggio 2018, n. 879;

per quanto sopra, si intende recepire gli standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni relativamente ai percorsi formativi per **"Responsabile Tecnico delle attività di carrozziere delle autoriparazioni"** e **"Responsabile Tecnico per le attività di gommista delle autoriparazioni"**, come definiti nel succitato Accordo, allegato sub A, al fine di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale e approvare il documento denominato "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER "RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI" E "RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI" IN COERENZA CON L'ACCORDO STATO-REGIONI N. 124/CSR DEL 12 LUGLIO 2018", allegato sub B (B.1 e B.2), parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale e dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, che ne attestano la conformità alla normativa vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di recepire L'ACCORDO STATO-REGIONI N. 124/CSR DEL 12 LUGLIO 2018, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 205/2017 SUGLI STANDARD MINIMI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI CARROZZERIA E GOMMISTA - **Allegato A**, parte integrante al presente provvedimento;
- di regolamentare i percorsi formativi secondo quanto riportato nel documento denominato LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER "RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI" E "RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI" IN COERENZA CON L'ACCORDO STATO-REGIONI N. 124/CSR DEL 12 LUGLIO 2018", **allegato sub B (B.1 e B.2)**, parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, gli organismi formativi potranno richiedere alla Sezione Formazione Professionale il riconoscimento dei corsi da realizzare sul territorio;
- di dare atto che le schede tecniche relative alle suddette qualificazioni (allegati sub B.1 e B.2) saranno inserite nel DB del Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN), a cura della Sezione Formazione Professionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato B

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER "RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI" E "RESPONSABILE TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI" IN COERENZA CON L'ACCORDO STATO-REGIONI N. 124/CSR DEL 12 LUGLIO 2018**1. Descrizione delle figure professionali**

Il Responsabile tecnico per l'attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere.

Il Responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.

2. Articolazione dei percorsi

I corsi di formazione per **Responsabile tecnico per l'attività di carrozziere** hanno durata complessiva di 280 ore, al netto dell'esame finale, e devono prevedere una quota obbligatoria di stage pari al 30% del monte ore complessivo. E' consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Il corso è strutturato in 3 moduli:

1. Modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione" – comune alle 3 attività dell'autoriparazione (meccatronico, carrozziere e gommista) della durata di 100 ore;
2. Modulo specifico "Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli" della durata di 60 ore;
3. Modulo specifico "Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli" della durata di 120 ore.

Non è possibile erogare la formazione in modalità e-learning: il modulo comune di cui al punto 1 potrà essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentono la tracciabilità, solo a seguito della preventiva regolamentazione di tale tipologia di formazione da parte della Regione

L'articolazione didattica dei corsi deve essere definita coerentemente al descrittivo della figura professionale e alla declinazione delle attività in competenze, abilità e conoscenze, contenute nella Scheda B.1 del presente atto.

Casi di esenzione e di riduzione

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica o a quella di gommista, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative



Allegato B

all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a 180 ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore di frequenza previsto.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione di carrozzeria" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. La Regione si riserva di intervenire su tali correlazioni a seguito del completamento del processo di riforma del Repertorio nazionale delle qualifiche e dei Diplomi di IeFP, attualmente in corso.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI (Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni consultabile sul sito <https://atlantelavoro.inapp.org>), come riportata nella Scheda B.1.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, gli attestati devono essere rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845/78.

I corsi di formazione per **Responsabile tecnico per l'attività di gommista** hanno durata complessiva di 250 ore, al netto dell'esame finale e devono prevedere una quota obbligatoria di stage pari al 30% del monte ore complessivo. E' consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Il corso è strutturato in 3 moduli:

1. Modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione" – comune alle 3 figure afferenti le attività dell'autoriparazione (meccatronico, carrozziere e gommista) della durata di 100 ore
2. Modulo specifico "Diagnosi tecnica e strumentale dei pneumatici e cerchi" della durata di 50 ore;
3. Modulo specifico "Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchi" della durata di 100 ore.

Non è possibile erogare la formazione in modalità e-learning: il modulo comune di cui al punto 1 potrà essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentono la tracciabilità, solo a seguito della preventiva regolamentazione di tale tipologia di formazione da parte della Regione.

L'articolazione didattica dei corsi deve essere definita coerentemente al descrittivo della figura professionale e alla declinazione delle attività in competenze, abilità e conoscenze, contenute nella Scheda B.2 del presente atto.

Casi di esenzione e di riduzione

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle



Allegato B

attività di meccatronico o a quella di carrozziere, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a 150 ore. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore da frequentare

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo di "Tecnico per l'attività di gommista" e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'ADA .7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI (Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni consultabile sul sito <https://atlantelavoro.inapp.org>), come riportata nella Scheda B.2.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, gli attestati devono essere rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845/78.

NOTA GENERALE

Ai sensi dell'art. 1 ter, lettera d), comma 1132 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della LEGGE 11 dicembre 2012, n.224 (5 gennaio 2013) e abilitate per una o più attività, possono acquisire, a far data dal 01/01/2018, l'abilitazione non posseduta in via immediata a seguito della frequenza con esito positivo del relativo corso regionale teorico-pratico. Non si applica, infatti, l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. Tale esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della LEGGE 11 dicembre 2012 n.224 così come modificata dalla LEGGE 205/2017, cessa di operare il 6 gennaio 2023.

(es. Il RT già carrozziere che vuole abilitarsi gommista frequenta il corso di 150 (considerata l'esenzione dalla frequenza del modulo comune) e si considera abilitato senza ulteriore anno lavorativo; Il RT già meccatronico che vuole abilitarsi carrozziere frequenta il corso di 180 (considerata l'esenzione dalla frequenza del modulo comune) e si considera abilitato senza ulteriore anno lavorativo.

3. Soggetti attuatori

I corsi di formazione per responsabile tecnico dell'attività di carrozziere e di gommista sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 31 gennaio 2012 n. 195 e ss.mm.ii. e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti di cui sopra dovranno essere previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con DGR 29 maggio 2018, n. 879.

4. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:



Allegato B

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in attuazione del diritto dovere di cui alla legge 144/1999;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero dovranno presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

I cittadini stranieri inoltre dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello minimo A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

5. Formatori

I formatori devono essere in possesso di adeguata e specifica preparazione teorica e/o pratica. Almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

6. Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

Sono fatte salve le disposizioni regionali inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.

Le modalità operative per l'attivazione di suddette procedure, compreso il riconoscimento e la quantificazione del credito formativo da espletare nella fase di iscrizione al percorso, saranno definite con successivo provvedimento della Sezione competente.

7. Esame finale e Commissione d'esame


Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del corso nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di stage.

L'esame finale si compone di prova pratica e colloquio, ed è diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui alle tabelle B.1 e B.2 allegate. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza, terzietà e tracciabilità delle procedure e secondo le disposizioni regionali in materia.

L'esame si considera superato con una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

Nelle more della completa attuazione del processo di riforma in corso, la prova finale sarà sostenuta innanzi una commissione, nominata dalla Regione su richiesta del soggetto attuatore, composta, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 15/2002:

a) Presidente – Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;



A handwritten signature or mark in blue ink, located at the bottom left of the page.

Allegato B

- b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro;
- f) tre docenti del corso

8. Certificazione finale

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica-di "Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni" o di "Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni" (a seconda del percorso frequentato), valido in tutto il territorio nazionale, elaborato secondo i vigenti standard regionali di attestazione, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 e DI 30/06/2015 ed in coerenza con le disposizioni regionali in materia.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato.

9. Disposizioni finali

Per effetto del recepimento degli standard nazionali di "Responsabile Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni" e di "Responsabile Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni" – riferimenti nazionali per le qualificazioni in materia – viene eliminata dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali la seguente figura vigente e attinente alle medesime aree di attività: operatore/operatrice per la riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli(CODICE 318).

In relazione ai corsi di formazione correlati a suddette figure e finalizzati al rilascio delle relative qualifiche, si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente delibera continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;
- I corsi di formazione riconosciuti, non ancora avviati, sono dichiarati decaduti d'ufficio in considerazione della variazione di fonti normative e di standard formativi disposta dalla Regione Puglia con il presente atto;
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere riscontro positivo solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

10. Rinvio all'accordo Stato Regioni n. 124/CSR del 12 luglio 2018

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 124/CSR del 12 luglio 2018 sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista.



Allegato B

Scheda B.1 "Responsabile tecnico per l'attività di CARROZZIERE"**DESCRIZIONE DELLA FIGURA**

Il responsabile tecnico per l'attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli
3. Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli;

RIFERIMENTO ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.1.8.1 – Carrozzeri

ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore**Attività dell'ADA**

- Diagnosi del danno del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli del veicolo
- Sostituzione delle parti del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli
- Riparazione delle parti della carrozzeria (sabbiatura, battitura, stuccatura, carteggiatura)
- Verniciatura e lucidatura
- Verifica e collaudo del veicolo
- Accettazione e presa in carico del veicolo
- Riconsegna al cliente del veicolo a motore

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

- RA1: Realizzare la diagnosi tecnica di telaio e carrozzeria del veicolo, avendo preventivamente eseguito le operazioni di accettazione e presa in carico del mezzo, valutando la tipologia di intervento da compiere e l'eventuale utilizzo di pezzi/componenti di ricambio e stilando, infine, un preventivo di spesa da comunicare al cliente

Attività svolte a sostegno della performance:

- Accettazione e presa in carico del veicolo
- Diagnosi del danno del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli del veicolo

- RA2: Eseguire la sostituzione/riparazione di parti del telaio e/o della carrozzeria del veicolo, realizzando, successivamente, gli interventi di rifinitura (verniciatura, lucidatura) e provvedendo, infine, ad effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del mezzo al cliente

Attività svolte a sostegno della performance:

- Riconsegna al cliente del veicolo a motore
- Riparazione delle parti della carrozzeria (sabbiatura, battitura, stuccatura, carteggiatura)
- Sostituzione delle parti del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli
- Verifica e collaudo del veicolo
- Verniciatura e lucidatura



Handwritten signature or mark.

6

Allegato B

EQF: livello 3¹

MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE - 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO/STRUMENTALE DI CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 60 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare le componenti danneggiate di telaio, carrozzeria e cristalli - Valutare l'entità del danno – lieve/grave - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla manutenzione, sostituzione e riparazione di parti della carrozzeria, del telaio o dei cristalli 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato del veicolo - Tecniche di diagnosi difettosità funzionali ed estetiche della carrozzeria - Elementi di tecnologia dell'autoveicolo per la corretta esecuzione di operazioni meccaniche elementari su elementi di telaio e di carrozzeria e sui cristalli - Materiali metallici: caratteristiche tecniche, tipologie e proprietà

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 120 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca con l'impiego del banco di riscontro - Ricostruire le parti sensibilmente danneggiate, effettuando correttamente le operazioni di taglio, sagomatura e saldatura - Eseguire operazioni di stacco e riattacco dei cristalli, con prove di ermeticità e tenuta - Applicare tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e attrezzature di smontaggio/assemblaggio della carrozzeria e delle parti accessorie degli autoveicoli - Processi di raddrizzatura e livellamento di telaio e carrozzeria - Lavorazioni manuali al banco - Processi di formatura e di separazione delle lamiere - Procedure, metodiche, tecniche di saldatura - Tecniche e procedure di pulizia

¹ Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13"




Allegato B

<ul style="list-style-type: none">- Individuare e adottare idonee tecniche di verniciatura, essiccazione e lucidatura a seconda dei materiali da trattare- Identificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli standard qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche- Regolare e utilizzare apparecchiature tintometriche per la preparazione delle vernici da applicare- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo delle parti sostituite o riparate	<p>mascheratura e carteggiatura anche delle parti non metalliche del veicolo</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecniche di diluizione e filiazione delle vernici- Sistemi e processi di verniciatura e lucidatura del veicolo- Caratteristiche e modalità di applicazione dei principali prodotti vernicianti, dei solventi, dei pigmenti, abrasivi, ecc.- Tecniche e apparecchiature per l'essiccazione delle vernici- Caratteristiche delle tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d'acqua, pastello) e dei sistemi tintometrici
---	--



Allegato B

Scheda B.2: "Responsabile tecnico per l'attività di GOMMISTA"**DESCRIZIONE DELLA FIGURA**

Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di pneumatici e cerchioni;
3. Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchioni;

RIFERIMENTO ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ADA.7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici)

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.3.1.2 – Gommisti

ADA.7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici)**Attività dell'ADA**

- Diagnosi sullo stato di usura delle ruote
- Sostituzione o riparazione di pneumatici/cerchioni
- Equilibratura delle ruote
- Registrazione e messa a punto degli angoli caratteristici delle ruote
- Accettazione e presa in carico del veicolo
- Collaudo su strada del veicolo
- Riconsegna al cliente del veicolo a motore

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

- RA1: Realizzare la diagnosi sullo stato di usura e sull'assetto/allineamento delle ruote, avendo preventivamente eseguito le operazioni di accettazione e presa in carico del mezzo, valutando la tipologia di intervento da compiere e l'eventuale utilizzo di nuovi componenti (cerchioni, pneumatici) e stilando infine, un preventivo di spesa da comunicare al cliente

Attività svolte a sostegno della performance:

- Accettazione e presa in carico del veicolo
- Diagnosi sullo stato di usura delle ruote

- RA2: Eseguire la sostituzione/riparazione di pneumatici e/o cerchioni e gli eventuali interventi di manutenzione dell'impianto ruote (equilibratura, convergenza), provvedendo, successivamente, ad effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del mezzo al cliente

Attività svolte a sostegno della performance:

- Collaudo su strada del veicolo
- Equilibratura delle ruote
- Registrazione e messa a punto degli angoli caratteristici delle ruote
- Riconsegna al cliente del veicolo a motore
- Sostituzione o riparazione di pneumatici/cerchioni



[Handwritten signature]

Allegato B

EQF: livello 3²

MODULO COMUNE	
1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore, Codice della strada - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di autoriparazione - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

MODULI SPECIFICI	
2. DIAGNOSI TECNICO STRUMENTALE DEGLI PNEUMATICI 50 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare i danni a pneumatici e cerchioni - Valutare la riparabilità del danno - Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla sostituzione e riparazione di pneumatici 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato di pneumatici e cerchioni - Tipologie, caratteristiche e prestazioni degli pneumatici in rapporto alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo - Tecnologia dello pneumatico (indici di carico, codici di velocità, misure ed equivalenze dimensionali)

3. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI 100 ore	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare il fungo e la toppa per la riparazione delle forature che rientrano entro i limiti di riparabilità - Applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento degli pneumatici, curando che la pressione di esercizio sia conforme con i valori specificati dal costruttore del veicolo - Utilizzare appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) per rimuovere 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di meccanica - Procedura di smontaggio e montaggio di parti meccaniche ed elettroniche - Procedura di montaggio/smottaggio pneumatici e cerchioni - Procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione degli pneumatici - Software per la convergenza - Procedure per la convergenza e l'allineamento ruote

² Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13"





Allegato B

<p>lo pneumatico dalla ruota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicare tecniche di rimontaggio dello pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e comfort della vettura - Verificare che gli pneumatici selezionati per la sostituzione siano conformi ai requisiti di legge e alle istruzioni del costruttore per il veicolo in oggetto - Provvedere alla sostituzione delle valvole - Applicare le procedure per l'esecuzione del corretto bilanciamento degli pneumatici e dell'assetto della vettura, in caso di vibrazioni, sfarfallamento o usura eccessiva o irregolare - Utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l'allineamento e la convergenza delle ruote - Utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta equilibratura delle ruote - Utilizzare software per convergenza ruote - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo degli pneumatici sostituiti e riparati 	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità di utilizzo di strumenti per la misurazione e la regolazione di convergenza, pressione e bilanciatura
---	--



Il presente allegato è
composto di n. 1 facciate.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dot.ssa A. LOBOSCO

Aurelobosco